



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 132/2025 Rg. avviato su domanda di
GRAZIA ALTAMURA

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 23.012.2025 GRAZIA ALTAMURA ha presentato ricorso con cui richiedeva
l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) la ricorrente risiede a _____ e quindi sussiste ex art. 27 co. 3
lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi
individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare
differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod.
crisi in quanto:



- la parte ricorrente non esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 133 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 22 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso nonché l'esistenza di attivo distribuibile;

(-) è possibile escludere dalla liquidazione l'autovettura della ricorrente, attesa la vetustà (e quindi l'esiguo valore) e la necessità di impiego a fini lavorativi;

(-) difficilmente comprensibili appaiono le richieste di misure protettive "d'urgenza" da disporre *"sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo"* (pag. 2 ricorso) vertendosi – nel caso di specie – in un'ipotesi di liquidazione controllata che non richiede alcuna omologazione, motivo per cui essa deve dichiararsi inammissibile. Si precisa, al riguardo, che l'apertura del procedimento liquidatorio in oggetto determina, per legge, non solo il divieto di avviare o proseguire azioni cautelari od esecutive sul patrimonio segregato, ma anche – evidentemente – l'impossibilità di proseguire, pena l'alterazione dei criteri di graduazione, eventuali pagamenti in adempimento della cessione del quinto;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Grazia Altamura nata a Napoli il 28.05.1976 e;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Emanuela Buselli, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili – ove tenute – e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non già in atti);



- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 15.01.2026

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

